



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione n. 15 del 20/01/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 15 del 20/01/2021

OGGETTO: D.G.C. N. 10 DEL 14/01/2021 RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione n. 15 del 20/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni "centralizzate" (CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388 in materia di spese delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 455 della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che introduce la possibilità per le Regioni di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operino quali centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 del Decreto-Legge del 7.5. 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.7.2012 n. 94, nella parte in cui dispone che "...fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 1 del DL n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, mentre esclude le centrali di acquisto regionali dall'applicazione dell'articolo 26, comma 3 citato;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., avente oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli appalti pubblici);
- la L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);
- l'art. 106 del DL 34/2020, come convertito con L. 77/2020, che prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione n. 15 del 20/01/2021

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/2021 che dispone l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG provvisorio per l'esercizio 2021;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 2/1/2020 con il quale è stato conferito al Rag. Ancorati Gianluca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi con decorrenza dal 1/1/2020 e termine il 31/12/2020, automaticamente prorogato, ai sensi di legge, alla data di approvazione del bilancio dell'Ente per l'esercizio 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2020 con il quale è stato conferito al dipendente MERCADANTI ALDO l'incarico di Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI con decorrenza 1/1/2020 e termine il 31/12/2020, automaticamente prorogato, ai sensi di legge, alla data di approvazione del bilancio dell'Ente per l'esercizio 2021/2023;

Considerato che in data 05/01/2021 al prot. n. PG 2021 / 82 e n. 2021 / 85 è pervenuta notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 a mezzo PEC di ricorso davanti al T.A.R. Emilia Romagna - Sezione Distaccata di Parma nei confronti del Comune di Noceto e del Servizio Patrimonio - Ufficio Viabilità del Comune stesso, promosso da otto commercianti con attività nel paese con conferimento di procura alla lite conferita all'Avv. Prof. Giorgio Conti del Foro di Parma, con studio in Via Giuseppe Mazzini, 2 43121 PARMA, per ottenere l'annullamento:

- dell'Ordinanza dirigenziale del Comune di Noceto, a firma del responsabile del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità prot. n.237/2020, comunicata con PEC in data 7 novembre 2020, avente ad oggetto "Ordinanza per la disciplina della circolazione. Modifica permanente della viabilità e della sosta nel centro storico a decorrere dal 2 novembre 2020", mediante cui, a decorrere dal giorno 2 novembre 2020, era ridefinita, a carattere permanente, la viabilità nel centro storico, interessata dalle precedenti ordinanze aventi repertorio n.126 del 20/06/2020 e n.158 del 30/07/2020;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti e riservata ogni richiesta risarcitoria;

Atteso che i ricorrenti non hanno presentato istanza cautelare di sospensiva del provvedimento impugnato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di:

1. autorizzare per i motivi e per tutto quanto esposti nell'atto, non ravvisando la fondatezza del ricorso notificato ai sensi della Legge n. 53 del 1994 a mezzo PEC in data 05/01/2021 e registrato al prot. n. PG 2021 / 82 e n. 2021 / 85, la costituzione del Comune di Noceto e con esso del Servizio Patrimonio Ufficio



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione n. 15 del 20/01/2021

Viabilità davanti al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso promosso da otto commercianti con attività nel paese rappresentati dall'Avv. Prof. Giorgio Conti del Foro di Parma, con studio in Via Giuseppe Mazzini, 2 43121 PARMA;

2. individuare quale avvocato del Comune di Noceto e con esso del Servizio Patrimonio Ufficio Viabilità del Comune stesso nel ricorso in oggetto l'avv. Paolo Michiara, con studio in Borgo Antini, 3 - 43121 Parma iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza alla lite;
3. riconoscere al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. n. 326 del 09/01/2021, così quantificato sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i. – Tabella 21, avendo la causa valore indeterminabile:

- Fase di studio della controversia: € 978,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 675,00
- Fase decisionale: € 1.653,00
- Compenso tabellare: € 3.306,00

per un totale pari a € 4.823,86, compreso rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 760,38;

4. incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali ad adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella citata deliberazione;

Dato altresì atto che l'incarico all'avvocato Michiara risulta conferito alle condizioni riportate nel preventivo prot. n. 326/2021 richiamato nella deliberazione GC n. 10/2021:

“Nel caso in cui il T.A.R. dovesse predisporre attività istruttoria, ai compensi sopra indicati dovrà essere aggiunto quello per la relativa fase, pari a euro 1.299,00 (spese, CPA e IVA escluse). Analogamente, qualora controparte dovesse formulare istanza cautelare in corso di giudizio, andrà aggiunto il relativo compenso pari a euro 1.113 (spese, CPA e IVA escluse). I compensi sopra indicati potrebbero poi variare in caso di proposizione di ricorso/ricorsi per motivi aggiunti da parte dei ricorrenti”;

Atteso che il compenso a carico di questo Ente da impegnare in favore dell'avvocato Michiara risulta pari a € 1.920,02, compreso rimborso spese forfetario e CPA 4%, Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto, salve le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessaria in base alle fasi del giudizio;

Rilevato che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021, in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, sia necessario procedere all'acquisizione in oggetto dando atto che si tratta di spese: b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto di procedere con la presente determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa nella controversia in oggetto per un importo complessivo pari a € 4.823,86, compreso rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 760,38, come da proposta approvata dalla Giunta Comunale, oltre a rimborso spese per € 500,00, se dovute, salva integrazione ove necessario;

Verificato che nel bilancio **2021** è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente importo:

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO AFFARI GENERALI****Determinazione n. 15 del 20/01/2021**

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Cofog	Codice Piano dei Conti
1	9	1	103	13	U.1030211006
Capitolo	Art.	descrizione			stanziamento
280	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			€ 5.323,86

Dato atto dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009; "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" che dispone: "Il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

Dato atto che:

- IL CIG assegnato al presente incarico è il seguente: **Z9A304ADFA**
- il Rup per la presente procedura, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio, Aldo Mercadanti;
- il codice AUSA del Comune di Noceto è **0000154658**;
- il Codice Univoco Ufficio è **UFW7HG**;

DETERMINA

1. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/201, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 10 del 14/01/2021, immediatamente eseguibile, la spesa pari a Euro € 4.823,86 a titolo di onorario, compreso rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e Iva 22% di legge e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 760,38, oltre rimborso spese per € 500,00, per la rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto nel ricorso in epigrafe, in favore di:

Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Sede	CIG	CUP
Avv. Paolo Michiara		MCHPLA63L02G337M	Borgo Antini, 3 - 43121 Parma	Z9A304ADFA	-----

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO AFFARI GENERALI****Determinazione n. 15 del 20/01/2021**

2. di imputare per l'anno 2021 la spesa complessiva di € 5.323,86 nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Cofog	Codice Piano dei Conti
1	9	1	103	13	U.1030211006
Capitolo	Art.	descrizione			stanziamento
280	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			€ 5.323,86

3. di dare atto che l'importo così impegnato è comprensivo di € 500,00 per rimborso spese, salva integrazione ove necessario, in relazione all'andamento della controversia;

4. di stabilire che l'incarico risulta conferito alle condizioni riportate nel preventivo alle condizioni riportate nel preventivo prot. n. 326/2021 richiamato nella deliberazione GC n. 10/2021 e pertanto:

"Nel caso in cui il T.A.R. dovesse predisporre attività istruttoria, ai compensi sopra indicati dovrà essere aggiunto quello per la relativa fase, pari a euro 1.299,00 (spese, CPA e IVA escluse). Analogamente, qualora controparte dovesse formulare istanza cautelare in corso di giudizio, andrà aggiunto il relativo compenso pari a euro 1.113 (spese, CPA e IVA escluse). I compensi sopra indicati potrebbero poi variare in caso di proposizione di ricorso/ricorsi per motivi aggiunti da parte dei ricorrenti";

5. di dare mandato al Servizio Bilancio e Tributi ad effettuare il pagamento della spesa sopra definita o di quella maggiore che dovesse risultare in base a quanto riportato ai punti 3. e/o 4. del presente dispositivo, previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile attestante la regolarità delle prestazioni e di ogni ulteriore adempimento di legge.

II RESPONSABILE
con firma digitale
MERCADANTI ALDO



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del n. 15 del 20/01/2021 avente oggetto D.G.C. N. 10 DEL 14/01/2021 RICORSO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO IN MATERIA DI VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,
20/01/2021